

Per il risarcimento del danno da morte del convivente la coabitazione non è elemento essenziale per provare l'esistenza di una famiglia di fatto

di VALERIO BRIZZOLARI

Un soggetto perde la vita cadendo nel vano ascensore di un albergo, mentre sono in corso lavori di ristrutturazione nell'edificio. La di lui compagna conviene in giudizio il proprietario della struttura, l'appaltatore, il responsabile e il direttore dei lavori, nonché il progettista, per il risarcimento dei danni.

Sia in primo che in secondo grado la domanda viene rigettata, poiché non risulta provato il rapporto di convivenza. Nel corso dei procedimenti, infatti, nonostante sia emersa l'esistenza di una relazione affettiva, l'attrice non riesce a dimostrare la coabitazione con il defunto.

La Suprema Corte, investita della questione a seguito del ricorso della compagna, riscontra due errori nella decisione del grado precedente. Da un lato, un errore di diritto, relativo al metodo utilizzato dalla Corte d'Appello per la corretta valutazione del materiale probatorio; dall'altro, l'erronea nozione di convivenza di fatto, giuridicamente rilevante, alla quale avrebbe fatto ricorso detta Corte.

Quanto al primo, afferma la Cassazione che gli elementi del fatto non possono essere presi in considerazione atomisticamente, ma devono essere considerati nella loro unitarietà e nella loro interazione l'uno con l'altro. Il giudice del merito, invece, nel caso di specie, al cospetto di plurimi indizi, li avrebbe presi in esame e valutati singolarmente, per giungere alla conclusione che nessuno di essi assurge, autonomamente, a dignità di prova. L'errore, in altri termini, in cui sarebbe caduto il giudice d'appello, consisterebbe proprio nella valutazione frazionata dell'insieme degli indizi raccolti e sottoposti al suo esame.

Quanto al secondo, la Suprema Corte premette che deve essere riconosciuto al convivente di fatto, in caso di perdita del *partner*, una uguale tutela rispetto al soggetto coniugato in caso di perdita del coniuge. Tuttavia, per non estendere indefinitamente le maglie delle situazioni risarcibili fino a ricomprendervi legami labili e non sufficientemente stabilizzati, precisa il Collegio che la famiglia di fatto è tutelabile quando ricorre l'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile e quello oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi.

Con riferimento al primo, si afferma che se la coabitazione è stata sempre indicata come un indice rilevante e ricorrente dell'esistenza di una famiglia di fatto, individuando la casa all'interno della quale si svolge il programma di vita comune, esso non è da intendersi come un elemento imprescindibile.

Difatti, prosegue la Corte, è sempre più diffusa l'instaurazione di rapporti affettivi stabili a distanza, con frequenza molto maggiore rispetto al passato, non solo nelle famiglie di fatto, ma anche in quelle fondate sul

matrimonio. Per tale ragione, è opportuno ripensare il concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può appiattirsi sulla coabitazione. Quest'ultima deve perciò essere intesa come semplice indizio o elemento presuntivo dell'esistenza di una convivenza, da considerare unitariamente a tutti gli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l'esistenza di un rapporto di convivenza.

Per queste ragioni, la Cassazione accoglie il ricorso della convivente del defunto.